



ALKIMIS SGR SPA

Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

(Approvata dal CdA 28/05/2020)

Sommario

Introduzione e quadro normativo di riferimento	3
1. Principi generali per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini per conto degli OICR.	4
2. Scopo del documento	6
3. Fattori di best execution e loro gerarchia	6
4. Ambito di applicazione.....	9
5. Ordini cumulativi.....	11
6. Utilizzo di una controparte non ancora autorizzata dal Consiglio di Amministrazione	12
7. Monitoraggio e riesame periodico della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.....	13
8. Informativa alla Clientela	14
9. Comunicazione al personale della Policy	14

Introduzione e quadro normativo di riferimento

Con il termine “*best execution*” si intende l’adozione di metodi e strumenti che consentano agli Intermediari di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per i loro Clienti, e di poter giustificare - ove richiesto - i risultati ottenuti, secondo un principio di ragionevolezza. Tale dovere, dunque, esige l’approntamento di procedure, la cui idoneità è da valutare secondo un criterio *ex ante*.

La disciplina della *best execution* si riferisce innanzi tutto ai servizi d’investimento, con riferimento ai quali è previsto l’obbligo degli Intermediari di “...*adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere ... il miglior risultato possibile per i loro clienti...*” alla luce di una pluralità di parametri (ad esempio, prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento) e della rilevanza che detti parametri assumono in ragione anche della diversa natura del Cliente (al dettaglio o professionale). Al fine di poter assolvere a tale obbligo, dunque, gli Intermediari devono predefinire la loro strategia di esecuzione degli ordini (“*execution policy*”) nella quale sono specificate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione che intendono utilizzare per l’esecuzione degli ordini dei Clienti e i soggetti presso i quali gli ordini possono essere collocati, dandone loro adeguata informativa.

In tale contesto, la Consob - al fine di garantire modalità operative omogenee tra gestione individuale e collettiva - ha esteso a quest’ultima la disciplina sulla *best execution* dettata per i gestori individuali, adeguandola naturalmente alle particolari caratteristiche del servizio di gestione collettiva. A tal proposito, si vedano gli articoli 99, 100, 101, 102, 103 del Regolamento Intermediari approvato con delibera Consob 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni (“Regolamento Intermediari”), che fanno riferimento alle disposizioni del Regolamento Delegato UE n. 231/2013 (“Regolamento Delegato”).

In particolare, nell'ambito dei suddetti articoli del Regolamento Intermediari si fa rimando agli articoli 25, 27, 28 e 29 del Regolamento Delegato inerenti la gestione degli ordini e delle esecuzioni per conto degli OICR.

Inoltre, per quanto concerne la selezione e designazione delle controparti, si fa riferimento a quanto disposto all'articolo 58 del Regolamento di attuazione degli articoli 4 – *undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c – *bis*), del TUF (“Regolamento Banca d'Italia”).

Il presente documento, pertanto, ha finalità di adempiere agli obblighi posti alla Società dalle sopracitate norme, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di OICR propri e di terzi.

1. Principi generali per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini per conto degli OICR.

In conformità agli obblighi di cui ai sopracitati articoli, Alkimis SGR S.p.A. (di seguito la “SGR” o la “Società”), con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio da essa prestato, ha predisposto la propria “*Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR*” (di seguito anche la “Strategia”), al fine di assicurare:

- a) che gli ordini eseguiti per conto degli OICR siano prontamente ed accuratamente registrati e allocati;
- b) che gli ordini degli OICR comparabili devono essere eseguiti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICR o degli investitori richiedano di procedere diversamente.

La Società, in considerazione dell'organizzazione interna adottata per le strutture dedite all'attività di gestione, ritiene più rispondente alle proprie strategie di gestione e di redditività aziendale il mantenimento di uno schema operativo di negoziazione basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle sedi di esecuzione identificate in funzione delle

esigenze di gestione degli OICR, in luogo di ricercare le condizioni per l'accesso diretto a Mercati regolamentati ed a *Multilateral Trading Facilities* ("MTF"), preferendo piuttosto perseguire l'efficienza produttiva mediante il continuo processo di selezione delle controparti di negoziazione.

La Società si riserva in ogni caso di valutare la possibilità di ricercare le condizioni per l'accesso diretto a Mercati regolamentati o ad MTF ove, in relazione ad eventuali futuri sviluppi del business aziendale, la struttura organizzativa della Società e l'entità delle masse gestite assumano livelli dimensionali e di complessità tali da far ritenere più efficiente, per talune tipologie di strumenti e di mercati - e sempreché nell'interesse dei patrimoni gestiti - di rinunciare in parte ai servizi di intermediazione offerti dalle controparti ed intraprendere la soluzione della partecipazione diretta alle specifiche sedi di esecuzione.

Ciò premesso, la Società ha definito le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR di cui al successivo paragrafo 3.

Quanto precede trova alcune deroghe con riferimento alle ipotesi nelle quali la Società si rivolge anche ad intermediari con i quali esegue direttamente le decisioni di investimento per conto degli OICR gestiti - si tratta ad esempio del caso di obbligazioni non quotate o di derivati *over the counter* -; a mente di tali fattispecie sono state definite le misure per l'esecuzione degli ordini sugli strumenti finanziari di interesse alle condizioni più favorevoli di cui al successivo paragrafo 4.

Sulla base delle misure esposte ai paragrafi che seguono, la Società ha quindi individuato le Entità a cui trasmettere gli ordini, e con cui eseguire le decisioni d'investimento, in ragione delle strategie di esecuzione adottate dalle medesime e della loro compatibilità con i principi di cui al presente documento.

Sub **allegato A** è riportato l'elenco delle singole Entità selezionate.

La Società trasmette gli ordini alle sole Entità selezionate sulla base della presente Strategia; tuttavia, in casi eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un'Entità non identificata nella Strategia, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, come meglio descritto nel successivo paragrafo 6.

La Società si impegna ad applicare costantemente la Strategia di trasmissione a ciascun ordine inoltrato, quand'anche si verifichi che, in determinate condizioni, agire in conformità ad essa non renda in concreto possibile ottenere il miglior risultato possibile per l'OICR su un determinato ordine.

Per quanto concerne la gestione in delega delle SICAV, la SGR, conformemente a quanto disposto all'articolo 99 comma 2 del Regolamento Intermediari ha ottenuto il consenso preventivo dalla SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata.

2. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di:

- definire i fattori ed i principi applicativi in materia di “*Best Execution*” ed il loro ordine di priorità nella selezione delle controparti;
- identificare una prassi operativa conforme alle disposizioni del Regolamento Intermediari e del Regolamento Delegato;
- stabilire le strategie di trasmissione ed esecuzione conformi agli obiettivi e allo stile di gestione della SGR e ai requisiti normativi del Regolamento Intermediari e del Regolamento Delegato.

3. Fattori di best execution e loro gerarchia

La SGR, nell'atto di trasmettere od eseguire ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti, tenendo conto de:

- il prezzo e le spese (commissione di esecuzione, di compensazione/regolamento, eventuali costi o spese direttamente legati al mercato di trattazione, ecc.);
- la rapidità e probabilità di esecuzione;
- la rapidità e probabilità di regolamento;
- le dimensioni dell'ordine;
- la natura dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (professionalità nella gestione delle varie tipologie di ordini, conoscenza diretta dell'area geografica o del mercato sul quale si invia l'ordine, capacità di eseguire l'ordine in particolari momenti di mercato, ecc).

3.a Gerarchia dei fattori di Best Execution per gli ordini effettuati per conto degli OICR gestiti

La Società, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il particolare stile di gestione che la contraddistingue, gli obiettivi, la politica di investimento ed i rischi specifici degli OICR, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel Regolamento di gestione di ciascun OICR;
- b) le caratteristiche dell'ordine;
- c) le caratteristiche degli strumenti finanziari o delle altre attività oggetto dell'ordine;
- d) le caratteristiche delle entità/sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto;
- e) eventuali altri elementi che siano ritenuti rilevanti nell'interesse degli OICR gestiti;

ha individuato un unico ordine di priorità dei fattori di “*Best Execution*” sopra elencati per tutte le differenti tipologie di strumenti finanziari trattati, di mercato, di area geografica e di emittente.

Sulla base di quanto sopra espresso, nel processo di scelta dell'entità e delle sedi di trasmissione dell'ordine, la Società ordina i fattori di “*Best Execution*” nel seguente modo:

- i. elevato *standing* operativo;
- ii. condizioni economiche;
- iii. efficienza operativa, con particolare riferimento a:
 - o tempestività ed esattezza/correttezza da parte degli operatori nell'esecuzione e nel regolamento degli ordini;
 - o inoltro di ordini con modalità telematiche;
 - o efficienza amministrativa dei back office.

Tale gerarchia di fattori ha valenza generale. Ciò non toglie che in occasione di operazioni su particolari strumenti o con dimensioni non *standard*, tale ordine di priorità possa essere parzialmente modificato. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune controparti potrebbero essere scelte dando priorità alla probabilità di esecuzione e alla dimensione dell'ordine nel caso in cui specializzate sullo strumento/mercato ovvero “locali”. In ogni caso la Società deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri sopra precisati.

Alcune controparti selezionate forniscono alla SGR, oltre alla prestazione del servizio di negoziazione, il servizio di ricerca in materia di investimenti.

Ai fini dell'ammissibilità della prestazione non monetaria di tale servizio, in linea con quanto precisato nella comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14-1-2009, la SGR valuterà, ai fini della disciplina sugli *inducements* (per maggiori dettagli sulla trattazione degli incentivi, si rimanda ad apposita “*Policy sugli incentivi*”), l'idoneità di tale ricerca a garantire un incremento della qualità del servizio in capo agli OICR gestiti e la sua utilizzabilità a supporto delle decisioni di investimento della SGR.

Dopo avere verificato la ricevibilità di tale servizio ai fini della disciplina sugli *inducements*, con specifico riferimento al rispetto del principio della *best execution*, si

evidenzia che ai fini della selezione delle controparti di cui la SGR si avvarrà nell'esecuzione dell'ordine, tale attività di ricerca non sarà considerata quale fattore di maggior valore nella selezione del negoziatore e, qualora tale ricerca sia implicitamente remunerata dalla commissione di negoziazione corrisposta alla controparte, ai fini della valutazione del costo effettivo dell'esecuzione, la SGR provvederà a considerare le commissioni di negoziazione al netto del valore economico stimato della ricerca ricevuta.

4 Ambito di applicazione

4.a Trasmissione di ordini relativi al servizio di gestione collettiva del risparmio per conto degli OICR gestiti

La strategia di trasmissione si applica ai seguenti strumenti finanziari:

- Azioni
- Obbligazioni
- Contratti Derivati
- ETF
- Operazioni OTC

La SGR seleziona le controparti autorizzate, cui trasmettere gli ordini, esclusivamente tra quelle che hanno una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla Società.

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti, la SGR valuta che le controparti potenziali ed effettive:

- siano soggette alla disciplina sulla “*Best Execution*” del Regolamento Intermediari e acconsentano a trattare la Società come Cliente Professionale;
- siano disposte a garantire l'adempimento della disciplina sulla “*Best Execution*” del Regolamento Intermediari e del Regolamento Delegato;
- dimostrino di poter eseguire, con un'elevata qualità di esecuzione, la tipologia di ordini per le quali sono state selezionate.

Per quanto riguarda i contratti derivati si precisa che, in virtù di un “*give up agreement*” stipulato con UBS e Morgan Stanley (controparti autorizzate per operare in derivati OTC), queste ultime gestiscono in ultima istanza ogni operazione in strumenti finanziari derivati. Nello specifico, detto accordo prevede che in seguito all’operazione di acquisto /vendita, da parte del Fondo, dello strumento sul mercato con una controparte terza anche non autorizzata con riferimento ai derivati OTC, queste ultime “rinunciano” al rapporto contrattuale in favore delle controparti autorizzate (UBS, Morgan Stanley), che diventano esse stesse controparti ultime dell’operazione.

Si precisa, inoltre, che il rischio controparte del Fondo, per ciascuna operazione in derivati, è assunto nei confronti delle sole due controparti autorizzate (sopra menzionate), con le quali è stato siglato il contratto ISDA per la negoziazione/gestione degli strumenti finanziari derivati e il “*give up agreement*”.

La SGR considera rispettata la propria Strategia di Trasmissione per tutte le operazioni effettuate per il tramite delle controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione. A parziale deroga di quanto sopra esposto, potrà essere utilizzata una controparte non ancora autorizzata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle procedure interne della Società.

4.b Operatività in quote di OICR (esclusi ETF)

Qualora la Società si trovasse ad investire in parti di OICR, in relazione a tali ordini la Società trasmette gli ordini di sottoscrizione e/o rimborso direttamente ai soggetti che nell’ambito della documentazione di offerta sono identificati quali soggetti legittimati a ricevere dette disposizioni; detti ordini vengono, pertanto, eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione o dalla SICAV¹.

La Società si impegna, in ogni caso, ad agire nel miglior interesse degli OICR gestiti, evitando di trasmettere gli ordini relativi a detti strumenti a intermediari raccoglitori di

¹ Per l’investimento in OICR non quotati, difatti, non esiste un problema di best execution, dal momento che vi è sempre un NAV ufficiale per giornata di negoziazione; d’altra parte, ai sensi dell’art. 2 NRI le SGR e le SICAV non costituiscono sedi di esecuzione.

ordini, a meno che ciò non risulti necessario per la natura dello strumento, per vincoli connessi alla commercializzazione dello stesso, ovvero non sia funzionale ad una più ordinata gestione degli ordini medesimi.

Qualora gli ordini riguardino quote o azioni di OICR quotati, e la Società opti per la loro compravendita sul relativo mercato di trattazione, essa applica le misure indicate al paragrafo 3 che precede.

5. Ordini cumulativi

Sia in caso di trasmissione ad un intermediario, sia in caso di esecuzione in contropartita diretta, in conformità con quanto disposto all'articolo 101 del Regolamento Intermediari (che richiama l'art. 28 del Regolamento Delegato), la Società non esegue gli ordini di un OICR aggregandoli a ordini di un altro OICR o a ordini relativi all'investimento dei propri OICR, a meno che non siano rispettate le seguenti condizioni:

- a)* deve essere ragionevole attendersi che l'aggregazione degli ordini non vada nel complesso a discapito di uno degli OICR o dei clienti i cui ordini sono aggregati;
- b)* deve essere stabilita e applicata una strategia di allocazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi un'allocazione equa degli ordini aggregati, compreso il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determina le allocazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

La preimputazione degli ordini per OICR\comparto\portafoglio permette di stabilire preventivamente la quota parte dell'ordine imputabile al singolo fondo\comparto\portafoglio. Inoltre il gestore deve comunque trasmettere, o in caso di ordine telefonico comunicare verbalmente, alla controparte il dettaglio dell'operazione (ossia indicare il quantitativo dell'ordine per fondo\comparto\portafoglio) e richiedere al

negoziatore di fornire anch'egli, nell'ambito della conferma di eseguito, il dettaglio per fondo\comparto\portafoglio.

La trasmissione alla controparte negoziatrice nel caso di IPO avverrà per l'ammontare "cumulato". Una volta ricevuto l'eseguito, il sistema provvede in automatico a suddividere la quantità eseguita sui portafogli precedentemente aggregati (anche nel caso di eseguiti parziali).

Per quanto riguarda, per esempio, le IPO per estrazione, vista la particolarità dell'eseguito (non tutti i portafogli potrebbero godere dell'operazione), l'inserimento delle quantità sarà effettuato manualmente, sulla base dell'assegnazione.

6. Utilizzo di una controparte non ancora autorizzata dal Consiglio di Amministrazione

La Società trasmette gli ordini alle sole Entità selezionate sulla base della presente Strategia.

Tuttavia, in casi del tutto eccezionali e al solo fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un'Entità non identificata nella Strategia, previa autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato.

Della decisione assunta sono altresì informati, nella stessa giornata in cui è disposta l'operazione con l'Entità selezionata, sia il Responsabile della funzione di Compliance, sia il Responsabile della funzione di Risk Management, mediante apposita relazione scritta (da inoltrarsi a mezzo e-mail) contenente: *i*) i motivi della scelta operata; *ii*) gli estremi e le caratteristiche dell'operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.

L'Amministratore Delegato valuta, laddove ne ricorrano i presupposti, se sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di inserimento del soggetto utilizzato nella singola operazione nell'elenco delle Entità selezionate sulla base della presente procedura; in ogni caso della operatività in deroga alla presente procedura è data

informativa, sempre a cura dell'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

7. Monitoraggio e riesame periodico della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

Il Responsabile della Funzione Compliance verifica, con periodicità almeno annuale, se le strutture della Società hanno agito in conformità alla presente Strategia.

La Funzione di Risk Management verifica, con cadenza almeno trimestrale,

- a) se il risultato ottenuto rappresenta il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti;
- b) la qualità di esecuzione delle Entità utilizzate anche sulla base dei seguenti criteri quantitativi e qualitativi:

- i) prezzo;
- ii) commissioni;
- iii) tempestività delle informazioni;
- iv) minimizzazione degli ineseguiti;
- v) precisione nell'esecuzione degli ordini;
- vi) efficienza dei sistemi di regolamento;
- vii) capacità dell'entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.

L'attività di monitoraggio può anche includere il confronto tra transazioni simili:

- con la medesima Entità, allo scopo di verificare se è corretta la valutazione sulle modalità di esecuzione degli ordini; oppure
- con differenti Entità, individuate tra quelle incluse nella Strategia, al fine di verificare se è stata scelta l'Entità migliore per una specifica tipologia di transazione.

Entrambi i Responsabili, in occasione dell'informativa periodica resa al Consiglio di Amministrazione – rif. Manuale delle procedure – relazionano in merito all'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione della Società riesamina la presente Policy con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per la clientela e gli OICR gestiti.

8. Informativa alla Clientela

Come disposto dall'articolo 99 del Regolamento Intermediari, la Società fornisce appropriata informativa alla clientela in merito alle proprie strategie di trasmissione e di esecuzione di cui al presente documento.

L'informativa viene resa nell'ambito del Documento Informativo predisposto dalla Società e consegnato alla Clientela prima della sottoscrizione delle quote degli OICR gestiti e commercializzati.

L'Amministratore Delegato, anche per il tramite della Direzione Operations, provvede a comunicare ogni modifica rilevante apportata alla Strategia, inviando una comunicazione scritta ai clienti. Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'identità del soggetto negoziatore.

9. Comunicazione al personale della Policy

L'Amministratore Delegato è responsabile della diffusione della presente procedura al personale della SGR.